

N. R.G. 29447/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 al n. 29447, decisa all'udienza del 10.9.2024, e vertente

TRA

..... proprio e
n.q. di eredi di, rappresentati e difesi, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Latina, Via Cairoli 10

RICORRENTE

CONTRO

KUWAIT RAFFINAZIONE E CHIMICA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti Francesco Giammaria e Mario Panebianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B



condotte di Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., già Kuwait Oil Italiana S.p.A, già Mobil Oil Italiana S.p.A., datore di lavoro del de cuius, senza soluzione di continuità, nei periodi dal 02.10.1972 al 05.07.1994, in relazione ai diversi profili di responsabilità relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della convenuta, al profilo di responsabilità alla stessa imputato, meglio descritto in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2050, 2051, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e in relazione a tutti i danni, come in premessa;

II. conseguentemente e comunque condannare la società convenuta, e per quanto sub capo I. delle presenti conclusioni e delle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni ricorrenti, prima di tutto iure hereditario e iure proprio, rispettivamente:

II.a (domanda di risarcimento del danno iure hereditario): condannare la società convenuta, per i titoli già specificati, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. _____ dall'insorgenza dei sintomi (autunno 2014), al dì del decesso (21.12.2016), così quantificati già in premessa con equità (capo XII.3), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, ed anche ex artt. 432 c.p.c., ovvero 1226 e 2056 c.c., con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi del Sig. _____ nella quota parte di 1/3 per la vedova e 2/9 per ognuno dei tre orfani, secondo le norme della successione legittima, e in virtù dell'atto di successione ereditaria (doc. 23);

II.b (domanda di risarcimento del danno iure proprio):

ii. Quanto alla Sig.ra _____ condannare la stessa società convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente la vedova di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, iure proprio sofferti, per l'esposizione



famigliare ad amianto (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del marito), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del marito Sig.

il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, come da importi quantificati già in premessa con equità (sub capo XIII.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche con criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., e sommando tali importi a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni iure hereditario;

iii. *Quanto al Sig.* *condannare la società convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, iure proprio sofferti, per l'esposizione familiare ad amianto (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre Sig.*

il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo XIV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;

iv. *Quanto alla Sig.ra* *condannare la società convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, iure proprio sofferti, per l'esposizione familiare ad amianto (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre Sig.*

il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo XV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di



formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;

v. Quanto alla Sig.ra [redacted] condannare la società convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, iure proprio sofferti, per l'esposizione familiare ad amianto (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre Sig. [redacted] il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del

presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo XVI.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;

- Si insiste affinché tutte le domande risarcitorie, formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, siano accolte, con conseguente condanna della società al risarcimento di tutti i danni, iure hereditario e iure proprio, patiti e patienti, subiti dalle parti ricorrenti, come quantificati in corso di causa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;

- Si chiede che, comunque ed in ogni caso, tutte le somme dovute siano rivalutate, con l'aggiunta degli interessi legali anche moratori ex art. 429 c.p.c. ”.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta Kuwait Raffinazione e Chimica SpA (di seguito Kuwait), eccependo in via preliminare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso, sul rilievo dell'avvenuta sottoscrizione, in data 5.3.2001, da parte di [redacted] di Verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui il predetto, a fronte del riconoscimento da parte della società di consistenti importi a titolo di conguaglio delle spettanze retributive, di incentivo all'esodo e di risarcimento del danno



biologico, aveva rinunciato a far valere diritti di qualunque natura derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro.

Nel merito ha contestato l'avversa pretesa, deducendo la carente e non chiara allegazione in ordine alle concrete mansioni svolte dal dante causa dei ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e ricostruendo in termini diversi rispetto alla versione attorea, tanto le mansioni svolte da _____ (mai impegnato in lavori di manutenzione e tantomeno di scoibentazione, sempre svolti da ditte esterne specializzate, nel rispetto di misure di protezione dei dipendenti), quanto l'intero contesto lavorativo, con particolare riferimento alla presenza dell'amianto, ritenuta comunque non significativa e con valori di concentrazione di fibre inferiore alla soglia di riferimento, e ai progressivi interventi di messa in sicurezza degli impianti effettuati nel corso del rapporto di lavoro con il _____

Ha contestato quindi tanto l'esposizione al rischio del de cuius, evidenziando peraltro lo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa, in epoca antecedente all'assunzione da parte della Kuwait, implicante esposizione ad amianto e pienamente coerente con i tempi di latenza della patologia denunciata, nonché ogni profilo di responsabilità datoriale.

Ha infine contestato i criteri di quantificazione del danno.

Ha quindi concluso chiedendo di:

"In via pregiudiziale: dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande svolte dai ricorrenti ovvero comunque la decadenza totale di controparte dall'azione promossa col ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, non impugnato dal Sig. _____ e rinuncia da parte dello stesso Sig. _____ alle pretese avanzate in questa sede dai suoi eredi; dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza degli elementi allegatori e probatori di cui all'art. 414 del codice di rito.

In via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sformite di prova.



In via subordinata: · condannare la convenuta esclusivamente nei limiti del c.d. “danno biologico differenziale”, e comunque ridurre il risarcimento dovuto tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1227 c.c.”.

La causa è stata istruita con l’escussione dei testi adottati dalle parti e con l’espletamento di ctu ambientale e medico legale.

All’udienza odierna, all’esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.

Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso.

La società resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che, nel Verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 5.3.2001, a fronte del riconoscimento da parte della società di *“Lire 94.619.938 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali ... a titolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, conguaglio stipendi, ratei mensilità aggiuntive e indennità ferie non godute”*, di *“Lire 102.380.062 nette ... a titolo di incentivazione all’esodo, saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, diritto o ragione maturati nell’intercorso rapporto di lavoro”*, nonché, specificamente, di *“Lire 50.000.000 netti a titolo di risarcimento di ogni danno biologico o differenziale, patrimoniale e non”*, aveva dichiarato di rinunciare *“all’impugnativa del licenziamento operato ed a qualsiasi azione giudiziaria ... nonché ad ogni azione, diritto o ragione comunque derivante dall’intercorso rapporto di lavoro”*.

L’eccezione di parte resistente non è fondata, posto che una conciliazione può avere valore solo con riferimento ai fattori conosciuti o comunque conoscibili all’atto della conclusione dell’accordo conciliativo, dovendosi invece ritenere escluse dall’accordo stesso le situazioni prive del requisito dell’attualità.

Una rinuncia preventiva a diritti futuri od eventuali è senz’altro nulla, riferendosi l’art. 2113 c.c. a diritti già presenti o comunque ben individuati e dovendosi quindi escludere



che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro e legati ad eventi addirittura futuri ed eventuali (Cass. 29401/2018; Cass. 18405/2011); principio, questo, pacificamente applicabile anche per le conciliazioni stipulate in sede sindacale, non impugnabili ex art. 2113 c.c., ma pur sempre impugnabili al pari di un qualunque atto negoziale per vizi della volontà o a fronte di ipotesi di nullità.

Ne consegue che, avuto riguardo alla tempistica del verbale di conciliazione sottoscritto dal dante causa dei ricorrenti, nonché dell'insorgenza della patologia che poi ne ha determinato il decesso, l'interpretazione del verbale di conciliazione, nel senso di riconoscere come rinunciati tutti i diritti risarcitori connessi a patologie contratte durante il rapporto di lavoro, ancorché manifestatesi a distanza di anni dalla sua risoluzione, comporterebbe la nullità del suddetto atto abdicativo.

Per completezza, va precisato poi che il rilievo della nullità dell'accordo conciliativo (ove interpretato nel senso di ricomprendere anche la rinuncia a diritti futuri) ovvero della inesistenza al suo interno di un valido atto di rinuncia ai diritti fatti valere con il presente giudizio, ancorché non sollecitato dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, è comunque coerente con il principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto è stata la parte resistente ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto dell'intervenuta conciliazione, sicché sarebbe stato suo onere dimostrare l'esistenza di un valido atto di rinuncia al diritto fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente; con l'ulteriore conseguenza che, essendo il rilievo (d'ufficio) della nullità dell'accordo conciliativo strumentale al rigetto della predetta eccezione di inammissibilità del ricorso, esso non è contrario al divieto di ultra petizione.

Per quanto detto, l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente va rigettata.

Nel merito.

Principi generali in tema di presupposti per la configurabilità della responsabilità datoriale.



Prima di esaminare il caso concreto, va premesso, in via generale, come sia ormai di gran lunga prevalente in giurisprudenza l'orientamento che riconosce la risarcibilità dei danni cd. complementari e differenziali conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, non rientrando le voci di credito risarcitorie aventi ad oggetto tali danni tra quelle già coperte dall'indennizzo eventualmente corrisposto da parte dell'INAIL, in considerazione della natura intrinseca della somma erogata (l'indennità non è un risarcimento del danno che, normalmente deve tendere all'integrale ristoro del soggetto lesa) e della diversità dei parametri ai quali essa è ancorata.

Il codice civile ha infatti previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza, in base al quale egli è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

La responsabilità del datore di lavoro per un evento dannoso occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa non sostituisce, ma si aggiunge all'intervento della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; tuttavia, mentre per l'indennizzo assicurativo è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso (purché si raggiunga una soglia minima indennizzabile), il risarcimento a carico del datore di lavoro presuppone un *quid pluris* rispetto alla mera verifica dell'evento nocivo, consistente nella imputabilità dell'evento a fatto del datore di lavoro.

Più in particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla S. C. di Cassazione, sulla scorta di Corte Cost. n.



356 del 1991, più volte; cfr. Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).

L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).

E' quindi escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).

Il lavoratore può pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, può liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).



Come ben chiarito dalla S.C. di Cassazione (sentenza n.12041 del 19/06/2020), *il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019, secondo cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria)."*

Quanto all'operatività dei casi di esclusione dalla regola dell'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro (che richiedevano la condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato), la stessa, come noto, ha subito una integrale rimodulazione a seguito delle sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale che hanno esteso la responsabilità del datore di lavoro oltre i ristretti argini in cui era stata congegnata, decretando la fine della pregiudizialità penale prevista dall'art. 10 (così Corte Cost. n. 22/1967, che ha, di fatto, esteso l'accertamento incidentale del giudice civile anche ai casi di estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato, n. 102/1981 ai casi di proscioglimento o archiviazione del procedimento penale ai fini



dell'azione di regresso INAIL e n. 118/1986 in egual misura ai fini dell'azione risarcitoria contro il datore di lavoro o un dipendente).

Pertanto, alla luce delle nuove regole processuali e, soprattutto, del nuovo principio ispiratore - di (quasi) completa autonomia fra i due giudizi - le suddette disposizioni di legge ancora presenti nell'ordinamento, ivi compresa quella di cui al secondo comma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965, non possono più essere interpretate in relazione al solo loro elemento letterale, dovendo viceversa essere ora privilegiato, in considerazione della mutata ratio, l'elemento sistematico. E si deve, quindi, asserire che il suddetto secondo comma dell'art. 10, quando menziona la "condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato", fa evidente riferimento alle sole e limitate ipotesi in cui tale condanna tuttora costituisce l'elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile, dovendosi al contrario ritenere che in tutti gli altri casi, in cui non si debba far luogo alla sospensione del giudizio, al giudice civile compete l'autonomo potere di accertare i fatti e di emanare la relativa pronuncia senza alcun vincolo di pregiudizialità.

Conclusivamente, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio.

Circa l'accertamento da parte del giudice civile della configurabilità di reato perseguibile d'ufficio, è noto che l'art. 590, ult. co., c.p. prevede la procedibilità d'ufficio nei casi previsti dal primo e secondo cpv. "*limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*", dovendosi anche rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, "*L'art. 2087*



cod. civ., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico e in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile di ufficio” (C. pen. Sez. 4, n. 5114 del 17/04/1996; C. 20.8.2003 n. 12253; C. pen. Sez. 3 26.1.2005 n. 6360).

Dunque, la mera violazione dell'art. 2087 c.c. integra l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p..

Nondimeno, corollario dell'autonomia dell'accertamento del giudice civile sulla responsabilità penale del datore di lavoro è anche che il detto accertamento deve avvenire facendo applicazione dei criteri e delle regole di riparto degli oneri probatori applicabili nel giudizio civile e non già in quello penale.

In particolare, in riferimento all'accertamento della colpa, mentre nel giudizio penale l'accusa è tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo in concreto e in positivo, con rischio a proprio carico nel caso di insufficienza del quadro probatorio, per la responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria; allo stesso modo, in tema di accertamento del nesso causale, mentre l'art. 533 del codice di rito penale impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilito, a carico dell'accusa pubblica, “al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. SS.UU. pen. 30328 del 2002; Cass. SS.UU. pen. 38343 del 2014; Cass. SS.UU. pen. 33749 del 2017), la regola nei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra varie, Cass. SS.UU. n. 576 del 2008; Cass. SS.UU. n. 23197



del 2018), con conseguenze di rilievo soprattutto nel caso di malattie o infortuni determinati da condotte omissive.

Si veda in tal senso quanto argomentato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza Cass. n. 12041/2020 sopra richiamata: *“In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”*.

Nella stessa sentenza si è però pur sempre chiarito che *“resta in ogni caso fermo che l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass. n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del 2012; Cass. n. 6002 del 2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.”*.

Ebbene, in relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.

Il datore di lavoro, poi, è civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto



effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., per tutte, le sentenze n. 15133/02, cit, 9304, 9016, 5024, 326/02, 7052/01, 13690/00, 6000/98, 4227/92) - si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 13690/2000, 326/2002, cit.).

Né il datore di lavoro può invocare tendenzialmente il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l'obbligo di proteggere l'integrità fisica del medesimo - ~~mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela~~ - nonostante la sua imprudenza o negligenza (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 15133/02, 5024/2002, cit., 6993/98).

In ogni caso, come detto, nonostante i limiti molto ampi in cui si sostanzia l'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto deve essere pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore, che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.



Si legge infatti nelle molte sentenze sul tema in oggetto il principio di diritto secondo cui *“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento”*. (cfr., ex multis, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016).

Si è però anche chiarito che allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.

Spetta dunque al lavoratore allegare in cosa consista l'inadempimento del datore di lavoro non potendo limitarsi ad affermare l'esistenza di un evento dannoso verificatosi sul lavoro o in occasione dell'attività lavorativa, dovendo invece indicare in maniera specifica quali sarebbero i profili di responsabilità del datore di lavoro, cioè quali sarebbero le norme di sicurezza violate ovvero quali comportamenti avrebbe dovuto adottare: senza il corretto esercizio degli oneri di allegazione da parte del lavoratore non può spettare al datore di lavoro l'onere di provare di avere posto in essere tutte le misure idonee a prevenire l'evento per cui questo si sia verificato per fatto a sé non imputabile.

Il caso in esame.

Le allegazioni attoree.



Nel caso di specie, la parte ricorrente ha esaurientemente indicato, sia pure nell'ambito di una narrazione sin troppo ampia ed articolata, che in numerosi passaggi perde di vista la specificità della vicenda lavorativa di i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, lamentando l'adizione del lavoratore a lavorazioni che lo hanno esposto a elevatissime concentrazioni di polveri e fibre di amianto, contenute nei materiali manipolati e comunque aerodisperse nell'ambiente di lavoro, sia omissivo, lamentando la mancata messa a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e tute da lavoro, nonché la mancata informazione sui rischi connessi alle lavorazioni su materiali contenenti amianto.

La parte ricorrente ha anche puntualmente dedotto che tali condotte, commissive ed omissive, si pongono in contrasto con le norme a contenuto precauzionale previste dalle specifiche norme vigenti, all'epoca dei fatti, in materia di sicurezza sul lavoro o comunque discendenti dal generale precetto di cui all'art. 2087 c.c..

Le emergenze istruttorie.

L'istruttoria espletata ha consentito di raggiungere la prova di quanto affermato in ricorso.

Ed invero, anzitutto, in riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente ed alla conseguente esposizione ad amianto, occorre rilevare che assume certamente rilievo la circostanza che il nesso eziologico tra le mansioni lavorative espletate dal de cuius e la malattia contratta, pur connotata dai tempi di latenza elevati, risulti essere stato riconosciuto dall'INAIL, che ha erogato sia la rendita per la malattia professionale al predetto, sia la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n. 1164/1965 (v. provvedimenti INAIL in atti).

Se è vero che il sistema assicurativo gestito dall'INAIL e le relative prestazioni prescindono dal profilo della colpa, che invece deve ricorrere per la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria, sia contrattuale che aquiliana, nei confronti del datore di lavoro, è pur vero che anche ai relativi rapporti risulta applicabile il principio secondo



cui *“l'autonomia dei due istituti non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che del risarcimento del danno da malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito ai fini dell'altro”* (v. 2.8.2007 n. 17017; Cass., 25.2.2005, n. 4005).

In ogni caso, come detto, le mansioni disimpegnate dal de cuius e la significativa esposizione alle polveri di amianto sono state anzitutto confermate dalla prova orale.

Giova prendere le mosse dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente
, che ha più di ogni altro puntualmente descritto le mansioni svolte da

Il predetto testimone, premesso di aver *“lavorato per la società resistente dal 1973 al 1994, presso lo stabilimento di Napoli, in qualità di addetto alla Centrale Termoelettrica”*, svolgendo nel corso del tempo *“varie mansioni: conduttore di caldaie, quadrista elettrico e capo turno centro servizi”*, e precisato di aver lavorato insieme al ricorrente presso la Centrale Termina *“dal 1974 al 1986/87”*; epoca della dismissione di tale reparto e del trasferimento della caldaie presso il reparto T.C.C. della raffineria, ove poi fu addetto solo il in qualità di conduttore, ed, infine, confermato che il dante causa dei ricorrenti nel suddetto periodo ha dapprima svolto le mansioni di *“secondo pompista”*, per poi diventare *“secondo conduttore”* e successivamente *“primo conduttore di caldaia”*, ha quindi descritto nei seguenti termini le mansioni svolte dal segnalando per ognuna di esse le occasioni di esposizione all'amianto.

In particolare, in relazione all'attività di *“secondo pompista”*, ha dichiarato:

“Il secondo pompista coadiuvava il primo pompista nel controllo esterno delle pompe di alimentazione. Eseguiva altresì manovre sui collettori di vapore di alta e bassa pressione, nonché il controllo esterno alla centrale della rete pozzi per il prelievo dell'acqua per il ciclo di demineralizzazione.



Sui collettori di vapore era presente una coibentazione in amianto. Noi che operavamo all'interno della centrale lo abbiamo sempre saputo. Non c'erano dei cartelli che ne segnalavano la presenza.

Le tubazioni dove passava il vapore erano avvolte da panetti in amianto, che servivano a mantenere la temperatura costante.

Le manovre eseguite sui collettori di vapore da parte dei pompisti implicavano il contatto con il suddetto amianto, nei termini di seguito meglio specificati. Preciso che gli interventi manutentivi sui collettori di vapore e sulle relative parti degli stessi erano effettuati da personale specificamente addetto alla manutenzione: o personale interno o personale di ditte esterne. Al fine però di consentire il suddetto intervento, dovevano preliminarmente intervenire i pompisti per intercettare ed isolare la parte del collettore sul quale era necessaria l'esecuzione dell'intervento. Preciso che il pompista operava solo sui collettori che non riguardavano i turbo generatori, che invece erano gestiti dai quadristi.

Ai pompisti spettava il compito di individuare il punto in cui c'era il problema (ad esempio una perdita di vapore, che poteva semplicemente essere sentita, senza però essere visibile). Per svolgere questa attività diagnostica era quindi necessario in alcuni casi rimuovere le coibentazioni in amianto. La rimozione veniva fatta manualmente, con l'uso di guanti data la temperatura. Non mi risulta che questi guanti fossero foderati in amianto.

Questo tipo di interventi diagnostici sugli impianti erano comunque occasionali.

La perdita di vapore in ogni caso comportava lo sfaldamento dell'amianto.

I pompisti effettuavano in generale attività di controllo sugli impianti. Si controllavano le temperature delle pompe, il livello dell'olio, l'impianto di raffreddamento. In alcuni punti c'erano dei manometri. Gli impianti e i macchinari erano tutti all'esterno. Tutti i parametri principali poi venivano riportati su dei diagrammi all'interno della sala controllo. Nella sala controllo c'erano delle scrivanie ed un quadro generale in cui inserire tutti i dati dell'impianto.



Il primo pompista lavorava più all'interno della sala controllo. Il secondo pompista prevalentemente all'esterno. Era lui che faceva il giro della rete pozzi, anche con l'ausilio di una bicicletta. La rete pozzi era diffusa in tutta la raffineria. Solo la rete pozzi era all'esterno. Tutte le macchine elettriche e i collettori erano all'interno. I bruciatori delle caldaie erano all'interno, la parte finale di uscita dei fumi erano all'esterno, così come le turbo soffianti. Escludo che nella zona interna ci fossero dei sistemi di aspirazione dell'aria. Non mi risulta che ci fossero dei sistemi di raffreddamento (con meccanismi di aspirazione) per gli impianti”.

In relazione all'attività di “conduttore di caldaia”, il Gorretti ha poi dichiarato:

“Come detto poi il ricorrente è diventato conduttore di caldaia. Prima secondo conduttore e poi primo conduttore.

Il conduttore di caldaia gestiva la produzione di vapore. Il vapore serviva sia per la produzione di energia elettrica, sia per i collettori a bassa pressione che consentivano il funzionamento degli impianti.

Il compito del primo conduttore era prevalente la gestione dei bruciatori. Dovevano decidere la quantità di bruciatori da utilizzare in base alla quantità di vapore da produrre. Il secondo conduttore aveva invece in via prevalente un compito esterno, cioè il controllo (del raffreddamento, dalla lubrificazione e della rumorosità) delle macchine turbo soffianti, che mandavano aria ed estraevano i fumi. Una volta a turno si faceva la soffiatura a vapore per la pulizia dalla fuliggine delle tubazioni interne della caldaia. Il getto del soffiatore veniva direzionato a mano, con l'uso di catene. Era una soffiatura interna. I fumi uscivano dal camino. Non veniva sollevata polvere all'interno dell'ambiente di lavoro.

Tutte le tubazioni per il trasporto del vapore che uscivano dalle caldaie erano coibentate in amianto. Così come i tubi per la soffiatura. Tutte le tubature che distribuivano il vapore erano coibentate in amianto.



Sempre per l'attività di diagnosi dei problemi e quindi di intercettazione ed isolamento del punto in cui andava eseguito poi l'intervento manutentivo, il conduttore di caldaia doveva intervenire per la rimozione della coibentazione in amianto.

Era il nostro capo settore, _____, che ci chiedeva di individuare esattamente il punto in cui c'era la perdita di vapore, per poter poi far intervenire la manutenzione. Per individuare il punto esatto della perdita o si procedeva a smontare con l'uso di un chiave di manovra la coibentazione nel punto in cui si presumeva ci fosse la perdita o si avvicinava un'asta alla coibentazione in corrispondenza del punto in cui si presumeva ci fosse la perdita. Preciso che in cima all'asta c'era una bandierina. Se si vedeva che la bandierina si muoveva era evidente che in quel punto c'era la perdita che aveva anche frantumato la coibentazione.

Preciso che in ogni caso di perdite di vapore la prima cosa che si rovinava e fessurava era la coibentazione.

L'eventualità che ci fossero delle perdite sull'impianto e che quindi si dovesse intervenire sulla coibentazione in amianto era però occasionale.

Né i conduttori, né i quadristi sono stati mai dotati di mascherine. Solo i depuratoristi erano dotati di mascherine, specifiche per la calce, in quanto operavano sulla calce idrata.

Preciso che la pulizia dei bruciatori delle caldaie era eseguita dal secondo conduttore di caldaia. C'era un indicatore di pressione del circuito della nafta. Quando aumentava la pressione rispetto al carico andava eseguito l'intervento di pulizia. In media veniva eseguito con cadenza settimanale.

Tale intervento comportava l'estrazione della canna del bruciatore, che veniva sganciato dalle linee vapore e combustibile. Poi si procedeva con la pulizia della testina e al soffiaggio delle canne interne con una linea d'aria. Per fare questa operazione si indossavano dei guanti di amianto. Fino a quando ho svolto le mansioni di conduttore ovvero fino alla metà degli anni '70 questo tipo di guanti era ancora in uso”.



Il teste, rispondendo poi su specifiche domande in merito alla progressiva messa in sicurezza delle componentistiche in amianto, ha aggiunto: *“Ricordo che ad un certo punto una buona parte delle coibentazioni in amianto fu incamiciata ovvero inserita in una fodera di lamiera leggera. Questo tipo di intervento fu fatto in vari passaggi. Non ricordo un intervento in tempi brevi, ma nel corso del tempo via via fu incamiciato tutto o comunque una buona parte delle coibentazione. In ogni caso quando c’era una perdita di vapore lungo la linea saltava la coibentazione e si piegava il lamierino.*

Non so dire esattamente quale fosse la composizione del materiale che coibentava le tubature. Conteneva senz’altro amianto. Era un materiale duro, ma comunque soggetto a frantumazione a causa delle perdite”.

Descrivendo le tempistiche e modalità di svolgimento degli interventi manutentivi, ha dichiarato: *“Ricordo che quando non si poteva intervenire su una determinata perdita nell’immediatezza, in quanto il collettore non poteva essere intercettato ed arrestato, per non interrompere il flusso sugli impianti, allora i manutentori avvolgevano il punto della perdita con cuscini di amianto. Poi quando c’era la possibilità di mettere il collettore fuori servizio si interveniva sulla perdita. Finché il cuscino teneva, veniva mantenuto lì. Poi quando la perdita aumentava o si rompeva persino il cuscino, veniva programmato il fermo della linea e quindi l’intervento. Con il cuscino si limitava la perdita. Non era un intervento risolutore. Il cuscino era legato con dei fili di ferro. Era una soluzione tampone di carattere temporaneo. Non so quantificare il tempo in cui rimanesse provvisoriamente applicato il cuscino”.*

Sugli abiti da lavoro, infine, ha aggiunto: *“Ci vestivano e svestivano nello spogliatoio aziendale. Prima c’era uno spogliatoio generale. Poi dall’87/88 fu creato uno spogliatoio riservato, nei pressi della centrale, dotato di docce.*

Quando io sono entrato le tute le portavo a casa a lavare; e ciò per i primi due anni. Poi dopo il servizio fu affidato ad una ditta esterna che si occupava del lavaggio delle tute. Alcuni dipendenti però preferivano lavarsi le tute a casa, per problemi di allergia legati ai solventi utilizzati per la pulizia”.



L'altro teste di parte ricorrente, . . . dipendente della resistente "da novembre 1971 sino alla ... collocazione in Cassa Integrazione avvenuta a luglio 1994", adibito alla "Centrale Termoelettrica", ove ha svolto "un po' tutte le mansioni, dal conduttore al pompista", dopo aver precisato che "il compito principale della Centrale Termoelettrica era la produzione di vapore, che serviva anche per gli impianti di produzione, oltre che la produzione di energia elettrica", nel ricostruire l'attività lavorativa del . . . ha fatto riferimento all'attività di "secondo conduttore" e poi di "primo conduttore": "Tra i compiti del conduttore c'era il tenere sempre sotto controllo la combustione all'interno della caldaia (e quindi dei bruciatori a nafta), attraverso la verifica dei parametri. Controllavano altresì il sistema di immissione di aria all'interno della caldaia. All'epoca tutte le tubazioni erano coibentate in amianto. Il rivestimento della caldaia (ovvero la parte piana esterna) era fatta in pannelli di fibra di vetro. I collettori che si trovavano nella parte superiore erano completamente rivestiti di amianto: erano coperti da cuscini di amianto. Anche le tubazioni erano ricoperte da questi cuscini in amianto. Le stesse valvole che servivano per intercettare ed isolare i tratti di tubazione erano a loro volta coperte in amianto, al fine di evitare l'esistenza di punti in cui si potessero verificare dispersioni di calore".

Con particolare riferimento al ruolo dei conduttori, in relazione agli interventi di manutenzione, ha aggiunto: "Quando doveva essere eseguito un intervento manutentivo dal personale dell'officina meccanica, era preventivamente il conduttore a rimuovere la coibentazione in amianto. La rimozione la svolgevamo noi conduttori per facilitare l'intervento. Noi conduttori segnalavamo l'avaria o il disservizio. Per rendere più rapido ed agevole l'intervento noi procedevamo alla rimozione della guarnizione. Il compito di intercettare o di isolare il tratto di tubazione interessata dall'intervento o di fermare la caldaia su cui eseguire l'intervento era di competenza dei manutentori. Per me era una cosa normale effettuare la rimozione della coibentazione. Io personalmente l'ho sempre fatto e l'ho visto fare dagli altri conduttori. Alcuni interventi erano eseguiti direttamente dai manutentori dell'officina, altri invece assegnati ad una ditta esterna.



Non sono in grado di dire quali fossero gli interventi affidati alle ditte esterne. Noi addetti alla conduzione, non facevamo il ripristino della coibentazione dopo l'intervento manutentivo. L'impianto era talmente grande, che frequentemente i conduttori dovevano intervenire per la rimozione delle coibentazioni in amianto. C'erano casi in cui la individuazione del problema non richiedeva alcun intervento di scoibentazione da parte del conduttore, o perché il punto dell'anomalia era evidente o perché l'anomalia stessa era segnalata dalla strumentazione. Capitava che le coibentazioni in amianto si fessurassero a causa delle vibrazioni. In questi casi veniva chiamata una ditta esterna specializzata che interveniva sulle coibentazioni. Noi addetti all'impianto eravamo in ogni caso presenti durante tali interventi di sostituzione”.

Riferendo poi sulle complessive condizioni dell'ambiente di lavoro, ha dichiarato: *“Preciso che la sostituzione non era immediata. Si doveva fare la segnalazione e poi prima che venisse eseguito l'intervento di sostituzione poteva passare anche una settimana. Le tubazioni a bassa pressione avevano una portata molto ampia ed erano ricoperte da uno strato di cemento amianto. A causa delle vibrazioni tale cemento si fessurava con colpi improvvisi che chiamavamo a causa del rumore prodotto colpi di ariete. Ciò era provocato dall'eccessiva condensazione all'interno delle tubazioni. Si staccavano pezzi di cemento amianto molto grossi, non erano semplici fessurazioni. Si continuava a svolgere il normale servizio di controllo e conduzione finché non veniva eseguito l'intervento di sostituzione. Quando veniva poi effettuato l'intervento di sostituzione della coibentazione, si continuava a lavorare nel reparto. Non mi risulta che sia stata mai transennata o isolata una zona.*

Solo in alcuni tratti della tubazione la coibentazione in amianto era coperta da un lamierino. Da quando ho iniziato a lavorare lì ho visto questi tratti coperti in lamierino. Anzi preciso che i tubi ad alta pressione sono sempre stati coperti con lana di vetro e lamierino. Erano i tubi a bassa pressione, le valvole, l'areatore e i collettori ad essere coperti di amianto. Non mi risulta che su tali parti la coibentazione in amianto sia stata mai sostituita finché io ho lavorato lì.



Mi risulta inoltre che le uniche tubazioni coibentate con la lana di vetro siano state quella ad alta pressione di dimensioni più piccole e non già quelle a bassa pressione di dimensioni più grandi, che rimasero ricoperte di quell'impasto di cemento amianto di cui ho parlato prima”.

Sugli strumenti di protezione messi a disposizione dei lavoratori: *“Quale unico strumento di protezione avevamo casco e guanti in pelle. Solo dopo il '92 ci hanno dato delle mascherine di cellulosa. Gli addetti al depuratore avevano le stesse mascherine, senza filtro, più una protezione in plexiglass per tutto il viso.*

Per rimuovere i bruciatori e per effettuare l'attività di pulizia e sostituzione delle testine, i conduttori facevano uso di guanti in amianto. Tali guanti sono sempre stati utilizzati sino a quando io ho lavorato nel reparto in questione. Erano guanti grigio lucente, caratteristica questa tipica dei tessuti in amianto.

Le caldaie erano collocate in un ambiente chiuso. Non mi risulta che in tale ambiente ci fosse un qualche sistema di aspirazione”.

Sulle informazioni date ai lavoratori dalla società: *“Abbiamo sempre saputo della presenza dell'amianto nell'ambiente di lavoro. Solo negli ultimi anni di lavoro abbiamo saputo della relativa pericolosità. Non è stata certo l'azienda ad informarci”.*

A fronte di tale puntuale e articolata ricostruzione fornita dai predetti testi di parte ricorrente, i testi di parte resistente, dal canto loro, non hanno fornito elementi idonei a superare il coerente e completo quadro probatorio che ne deriva.

Il teste Buonocore Sandro, medico di fabbrica presso la Raffineria di Napoli, dapprima dal 1978 al 1990 in qualità di dipendente della resistente e successivamente quale consulente con rapporto di collaborazione professionale, ha persino affermato che *“Nessuno [gli] ha mai detto che in azienda fosse in uso dell'amianto”*; sicché già questo rende evidente come tutta l'attività di controllo periodico ai cui sono stati, secondo la ricostruzione del medico, sottoposti i dipendenti (il teste ha parlato di una *“infermeria di stabilimento ... avveniristica”*, in cui *“c'era la possibilità di effettuare spirometrie, elettrocardiogrammi, radiografie e esami audiometrici”*, riferendo visite periodiche



“negli anni '80 e '90 biennali”, poi dal '94 “annuali”, nel corso delle quali “veniva fatto anche il prelievo del sangue e delle urine” ed eventuali “schermografie del torace” “su base volontaria”), appare radicalmente viziata dalla mancata conoscenza, da parte del medico competente, di tale significativo dato anamnestico, costituito dalla diffusa presenza di amianto in tutto lo stabilimento.

Il medico, poi, pur riferendo dello svolgimento di corsi in materia di sicurezza, ha aggiunto: *“Non mi risulta siano mai stati fatti corsi sui rischi sull'esposizione all'amianto”.*

Il Dott. _____ pur avendo premesso di sapere solo che il _____ *“lavorava presso la Centrale Termoelettrica” e di “non [essere] in grado di dire le mansioni a cui fosse addetto”, ha poi però aggiunto che “nella centrale termoelettrica si occupavano del controllo dei valori di varie parti dell'impianto”, ricordando a quel punto che il _____ “svolgeva una funzione di supervisore”, lavorando “prevalentemente in un ufficio” (con ciò dunque riferendosi però alla sola attività di “primo conduttore di caldaia”, pacificamente svolta dal _____ solo nell'ultimo periodo lavorativo). Il teste ha aggiunto poi che “l'attività di supervisione veniva fatta con l'uso di computer collegati agli impianti. Tali computer erano all'interno degli uffici. Tale modalità di controllo dei parametri da remoto fu s'entro introdotta prima degli anni '90. L'accesso diretto sugli impianti era occasionale e collegato al riscontro di eventuali anomalie”.*

Il secondo teste di parte resistente, _____ *“dipendente della società resistente dal 1977 al 1991”, inizialmente “nella direzione tecnica, come ingegnere progettista di impianti di automazione e movimentazione prodotti”, poi “sino al 1986 capo dell'officina elettrica e capo settore dell'officine elettrica e strumenti” e dunque addetto ad attività del tutto estranee rispetto a quelle della Centrale Termoelettrica (come dal teste confermato, allorché ha affermato che il suo “ruolo nell'ambito della manutenzione era relativa alla sola parte elettrica e strumenti ovvero a settori in cui non era in alcun modo presente amianto”), infine diventato “Capo del Settore Sicurezza e Protezione Stabilimento”, pur avendo da ultimo ricoperto tale ruolo di vertice*



nell'ambito della sicurezza e pur ammettendo l'incontestata circostanza che *“all'interno della Centrale Termoelettrica erano senz'altro presenti ... coibentazioni in amianto”, “non [è stato] in grado di entrare nel dettaglio”: “per conoscenza generale, so che erano coibentate in amianto le caldaie”*. Sempre nonostante il dedotto ruolo nell'ambito della sicurezza, ha poi aggiunto di non sapere neppure *“quando siano stati eseguiti interventi di rimozione dell'amianto”*.

Ebbene, nonostante tale evidente mancata conoscenza del funzionamento delle Centrale Termoelettrica, il teste ha poi recisamente escluso *“che il personale interno abbia mai svolto interventi di rimozione delle coibentazioni in amianto”*, prima che fossero eseguiti ~~interventi manutentivi, o che “fosse consentito ai conduttori della centrale termoelettrica di effettuare interventi di scoibentazione in attesa dell'intervento manutentivo”~~, aggiungendo poi che *“gli interventi sulla coibentazione degli impianti che portavano vapore venivano fatti con frequenza e anche con una certa urgenza, in quanto la perdita di vapore produceva un danno economico”*. Trattasi però dichiarazioni non coerenti con le precedenti affermazioni, circa la mancata conoscenza persino dei punti in cui fosse collocato l'amianto nella centrale. Se infatti il teste avesse effettivamente assistito alle attività di manutenzione e ai pregressi interventi di rimozione delle coperture in amianto, come ha poi dichiarato nel prosieguo della deposizione, avrebbe saputo indicare con precisione quali fossero i punti dell'impianto in cui erano presenti le coibentazioni in amianto.

All'esito della prova per testi e sulla base dell'esame della produzione documentale della stessa parte resistente, possono a questo punto ritenersi provate alcune circostanze (così come peraltro ben riepilogate nella ctu ambientale di seguito richiamata):

- l'amianto era presente in maniera diffusa presso la realtà aziendale della Raffineria di Napoli (e non poteva essere altrimenti visto il largo uso in quegli anni di tale materiale per le sue indubbie proprietà ignifughe che lo hanno reso adatto all'isolamento termico); sicché anche nei luoghi frequentati dal per lo svolgimento delle proprie attività era largamente presente tale materiale,



- dovendosi precisare che svolgeva buona parte della propria attività sul campo e non in ufficio (il ctu ha effettuato una quantificazione che si ritiene adeguata, stimando almeno il 70% quale pompista e almeno il 40% quale conduttore di caldaia - anche sulla base dell'allegato n. 6 di parte resistente);
- solo dal 1983 l'attività di scoibentazione/coibentazione è stata regolarmente e formalmente appaltata all'esterno (v. contratti allegati sub docc. da 7 a 10 di parte resistente), come peraltro documentato dal "*Riepilogo degli ordini e commesse dal 1983 al 1992 per attività di scoibentazione*", di cui all'allegato 11 di parte resistente e dalla comunicazione dell'azienda all'INAIL del 1995 di cui allegato 18 sempre di parte resistente (tale allegato 11 riporta anno per anno i giorni in cui è stata svolta attività di scoibentazione, dati questi richiamati nella relazione di ctu ambientale ed assunti ai fini del calcolo dell'esposizione alle fibre di amianto); da ciò si può presumere che per gli anni precedenti al 1983 tali attività siano state svolte direttamente da personale dell'azienda, non esistendo documentazione in atti utile a dimostrare la presenza di un supporto di ditte esterne al personale aziendale addetto alle manutenzioni anche per il periodo precedente;
 - fino alla fine degli anni '70, le tubazioni erano tutte sprovviste di lamierino protettivo del coibente, che è stato poi gradualmente installato negli anni successivi (v. allegato 13 di parte resistente);
 - la prima procedura aziendale che tiene conto dei rischi dell'amianto e che dà indicazioni comportamentali e prevenzionistiche per lavorazioni con manipolazione di materiale contenente amianto è dell'aprile 1984;
 - non è stata svolta attività informativa/formativa per i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione ad amianto;
 - sono stati forniti agli operatori in campo, quindi anche al sig. quale conduttore di impianto, indumenti protettivi quali occhiali, caschi, tute da lavoro e, dagli anni '80, anche mascherine prive di filtri (v. testimonianza del sig.



- suddividendo l'arco temporale dal 2.10.1972 al 5.7.1994, relativo alla durata della prestazione lavorativa del _____, pari a 21 anni e 9 mesi, in due periodi: il primo dal 2.10.1972 al 31.12.1982, di 10 anni e 3 mesi, e il secondo dal 1°.1.1983 al 5.7.1994, di 11 anni e 6 mesi, può ritenersi accertato:

che il _____ quale pompista, per 3 anni e 9 mesi, avesse, tra l'altro il compito di individuare il punto dei collettori in cui c'era una perdita di vapore; ciò comportava la necessità di rimuovere le coibentazioni in amianto per la parte del collettore sul quale era necessaria l'esecuzione dell'intervento; dopo tale verifica, l'intervento manutentivo vero e proprio spettava però al personale afferente all'area Manutenzione; ~~queste operazioni avvenivano comunque in ambiente~~ interno senza alcun sistema di aspirazione o di abbattimento delle polveri che inevitabilmente si liberavano in aria;

successivamente, quale conduttore di caldaia, orientativamente fino al dicembre 1982, ovvero per ulteriori 6 anni e 6 mesi, il _____ ha proseguito nella sua attività di controllo e verifica delle tubazioni, tutte coibentate in amianto, con interventi preliminari di rimozione della coibentazione laddove si individuava la perdita; per queste operazioni venivano utilizzati anche guanti in amianto per la protezione dalla elevate temperature, mentre non erano disponibili mascherine la cui fornitura agli operatori è partita negli anni '80 inoltrati; gli addetti alla produzione assistevano all'esecuzione dell'intervento manutentivo con sostituzione delle coibentazioni laddove queste perdevano l'integrità, senza alcuna limitazione dell'area di lavoro per evitare l'accesso a personale non addetto; interventi, questi, che comunque non sempre avvenivano con immediatezza lasciando pertanto che si continuassero a liberare, anche per giorni, fibre di amianto, mentre continuavano sempre le operazioni di controllo e ispezioni sulle linee da parte degli operatori della produzione;

dal 1983, considerando che le attività di scoibentazione/coibentazione da questa data sono state effettivamente appaltate all'esterno, e in particolare con



l'emanazione nel 1984 della procedura di cui all'allegato 12 di parte resistente, si possono ritenere notevolmente ridotte le possibilità di esposizione ad amianto per gli operatori dell'area Manutenzione e ancor più per gli addetti alla Produzione.

La ctu ambientale.

Il CTU nominato, Ing. Curcuruto, sulla base di tali emergenze processuali, puntualmente richiamate nelle premesse della propria relazione peritale, ha dunque operato una valutazione dell'esposizione del ricorrente a polveri di amianto.

Il CTU, in particolare, calcolata una *“media di circa 30 gg/anno per attività di scoibentazione che ha visto il sig. coinvolto direttamente”*; assunta come riferimento *“una percentuale dell'attività lavorativa dedicata dal sig. all'attività in campo [e dunque presso gli impianti e non già in ufficio], pari al 70% quale pompista e al 40% quale conduttore”* (calcolando, rispettivamente, *“168 gg o 1344 ore e 96 gg o 768 ore, nonché in rapporto alla singola giornata di lavoro 5,6 ore/giorno e 3,2 ore/giorno”*); assumendo altresì una *“concentrazione di fibre di amianto in aria derivante da questa lavorazione, pari a 393 ff/l, ... desunta dalla banca dati DatAmiant dell'INAIL, in analogia con le attività di scoibentazione nelle centrali termoelettriche ENEL, quale media tra i valori di diverse misurazioni (otto) condotte in 4 centrali”*, nonché la *“concentrazione di fibre in aria derivante dall'utilizzo di guanti in amianto durante lo svolgimento delle suddette operazioni, pari a 1000 ff/l, che va quindi a sommarsi a quella precedente”*; ha quindi calcolato, *“per il periodo 02/10/1972-30/06/1976, ovvero per 3 anni e 9 mesi, come pompista centrale termoelettrica, 122 ff/l quale esposizione annuale; mentre, quale esposizione giornaliera, nello stesso periodo, i valori espositivi ... pari a 975 ff/l; per il periodo 01/07/1976-31/12/1982, ovvero per 6 anni e 6 mesi, come conduttore CTE, 70 ff/l quale esposizione annuale; mentre, quale esposizione giornaliera, nello stesso periodo, i valori espositivi sono stati pari a 557 ff/l”*, evidenziando peraltro come tali valori siano perfettamente coerenti con i risultati dell'indagine peritale dei Proff. Pingue e Buccelli del 1998, parzialmente prodotta in atti dalla stessa parte resistente con l'allegato 13 (solo pag. 44 della relazione, poi



integralmente acquisita nel corso delle operazioni peritali), in cui *“Per il personale operante sugli impianti di produzione (operatori, quadristi, capituono ecc.)”*, ovvero per personale addetto ad attività assimilabili a quelle del _____ è stata *“stimata un’esposizione quotidiana pari a 800 ff/l”* (Ritenendosi in detta relazione: una esposizione indiretta *“al rischio amianto sia per la presenza del materiale sugli impianti e tubazioni (non ricoperto da lamierino protettivo sino al termine degli anni 70), che rilasciava a causa delle vibrazioni fibre nell’ambiente aperto, sia per le fermate programmate e di emergenza. Le durate e frequenze di tali fermate erano in funzione del tipo d’impianto, in media due programmate e due di emergenza l’anno, della durata media ognuna di 13 giorni, per un totale di circa 60 giorni massimo non continuativi all’anno”* – v. pag. 43 della relazione fornita nella sua interezza durante le attività peritali da parte resistente).

Per il periodo dal 1°1.1983 fino al 05/07/1994, il CTU ha invece escluso *“ulteriori situazioni espositive significative a seguito delle nuove disposizioni aziendali entrate in vigore proprio nel 1983, nonché degli appalti affidati all’esterno per le attività di scoibentazione, ma anche per la successiva emanazione di norme cogenti, che hanno imposto obblighi specifici alle aziende, opportunamente recepite da KRC”*.

Rispondendo, poi, alla seconda parte del quesito, relativo agli strumenti di protezione, personali o ambientali, forniti dalla datrice di lavoro e alla loro adeguatezza (tempo per tempo), rispetto alle particolari modalità di lavoro, il CTU, richiamata la normativa via via vigente (segnatamente: il DPR 303/1956, recante *“Norme generali per l’igiene del lavoro”*, non contenenti disposizioni specifiche sull’amianto, ma generali, in merito ai *“pericoli per dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere”*; la Direttiva 83/477/CEE del 19.9.1983; il D. Lgs. 277/1991, di attuazione della predetta Direttiva), ha così risposto:

“Già prima del 1983 la problematica amianto era comunque emersa da tempo nella sua gravità a livello internazionale, non solo per l’esposizione dei lavoratori ma anche per le esposizioni in ambienti di vita” (segue la citazione di numerosi articoli scientifici,



laddove poi nelle repliche alle osservazioni dei CCTTP, è precisato che *“la nocività dell’amianto era già nota dagli anni ‘70”*). Per l’azienda KRC, fino a tale data [ovvero fino al 1983], non si evidenzia l’adozione di particolari provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione in aria di fibre di amianto durante le lavorazioni, né veniva garantita l’aspirazione immediatamente vicino al luogo dove queste venivano prodotte, né venivano delimitate le zone di intervento, come invece già richiedeva espressamente il DPR 303/1956, né venivano forniti adeguati DPI per le vie respiratorie, almeno fino agli anni ‘80.

Nello specifico, in aggiunta, si può affermare che almeno dalla fine degli anni ‘60 erano disponibili DPI respiratori per l’amianto (Weeks T.J. et al., *Performance of dust respirators against a fibrous dust*, *Am.Ind.Hyg.Ass.J.*, 31:290-293 (1970)). L’azienda afferma che *“i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie dalle polveri, acquistate dall’azienda da vari fornitori sin negli anni ‘70, erano di tipologia analoga a quella del “respiratore” 8710 commercializzato dalla ditta 3M”* (vedi pag. 30 della memoria di parte resistente), che riguardava proprio la protezione dall’amianto.

Di tale affermazione, non ci sono documenti a supporto; anzi, il testimone di parte resistente, sig. Buonocore Sandro, medico di fabbrica e poi medico competente ai sensi di legge, riferisce genericamente che solo *“Dagli anni ‘80 in poi gli operatori sono stati dotati di mascherine. Alcune erano dotate di filtri per il particolato. Non sono in grado di indicarne il modello. Altre senza filtri. Non so dire in base a quale criterio si decidesse l’assegnazione dell’una oppure dell’altra.”* Tale dichiarazione è in linea con quanto riferito dai testimoni di parte ricorrente in merito alla disponibilità di DPI per le vie respiratorie.

Inoltre, non c’è evidenza che l’Azienda *“rendesse edotti i lavoratori dei rischi specifici cui venivano esposti e dei modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”*, anche questo richiesto espressamente dal suddetto DPR. A dimostrazione di ciò, ci si



può sempre riferire alla testimonianza del sig. Buonocore Sandro che riporta “Nessuno mi ha mai detto che in azienda fosse in uso dell’amianto. All’epoca le malattie da esposizione ad amianto non erano tabellate tra i rischi aziendali.”

In sintesi, non è possibile documentare la presenza all'epoca di norme aziendali, regolamenti interni, ordini di servizio:

- 1. per l'attuazione delle misure di igiene previste nel decreto;*
 - 2. per l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici cui erano esposti, nonché sui modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;*
 - 3. della disponibilità dei necessari mezzi di protezione per i lavoratori;*
 - 4. per gli obblighi dei lavoratori di osservare le norme di igiene (peraltro non espressamente individuate, come detto);*
 - 5. per gli obblighi di utilizzo da parte dei lavoratori degli opportuni mezzi di protezione.*
- Tutti obblighi dei “datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, come da citato Art. 4 del DPR 303/56.*

Da quanto emerge dagli Atti, l’azienda KRC ha iniziato ad occuparsi effettivamente della problematica amianto nei propri luoghi di lavoro solamente agli inizi degli anni '80 con l'affidamento a soggetti specializzati di incarichi riguardanti le attività di coibentazione/scoibentazione (1983), e quindi limitando le occasioni di esposizione per il proprio personale, ma soprattutto con l'emanazione di una propria procedura (aprile 1984) per l'esecuzione di lavori con maneggio dell'amianto e anche, sempre agli inizi degli anni '80, con la fornitura di mascherine per la protezione delle vie respiratorie al proprio personale, anche se di tipologia non opportunamente definita.

Non ci sono evidenze, documenti o altro, utili a comprovare comportamenti analoghi dell'azienda prima degli anni '80.

E' bene ricordare che la storia lunga e articolata di questo materiale, e dei suoi utilizzi prolungati in vari settori dell'industria per le sue indubbie qualità, è ricca di evidenze in grado di mostrare nessi di causalità tra inalazione di fibre di amianto e patologie di



varia natura; evidenze che sono state raccolte per decenni prima dei fatti oggetto della presente causa (segue il richiamo di letteratura scientifica).

Quale termine di confronto si può anche riferire che, ad esempio, le Ferrovie, nello stesso periodo, anzi proprio negli anni '70, avevano già avviato indagini conoscitive su località e impianti in cui si svolgevano attività che potessero esporre al rischio di silicosi e asbestosi, anche con l'esecuzione di campionamenti di polveri in base alle quali eventualmente individuare ed attuare specifiche misure preventive di mitigazione e/o contenimento. Sempre negli stessi anni, avevano chiesto alle varie officine di adottare provvedimenti volti a migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro.

Dal 1983, si ricorda anche l'entrata in vigore della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983, che richiamava con forza l'attenzione sulla tematica amianto e sui conseguenti rischi per l'esposizione dei lavoratori, fissando anche dei limiti quantitativi, i comportamenti aziendali sono cambiati e sono state avviate, come visto prima, delle azioni organizzative volte a porre la giusta attenzione alla tematica amianto e ai conseguenti rischi espositivi per il personale.

Infine dal 1991 in poi, con l'emanazione e successiva entrata in vigore a livello nazionale del D.Lgs 277/91 di recepimento della sopra citata Direttiva, KRC è obbligata ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal sopra citato decreto.

Infatti, risalgono proprio a questo ultimo periodo documenti che attestano l'impegno aziendale in materia, opportunamente riportati in Atti: Survey ambientale del 1993 (allegato 17 di Parte resistente), Invio documentazione all'INAIL ai sensi della Legge 257/92 del 1995 (allegato 18 di parte resistente)".

La valutazione degli esiti della ctu ambientale.

Il CTU, dunque, con motivazione del tutto condivisibile in quanto ampiamente argomentata e suffragata da corretti riferimenti alla letteratura scientifica e alla normativa vigente, sulla base di tutte le emergenze processuali a disposizione (prova testimoniale e prova documentale offerte da entrambe le parti), ha non solo quantificato l'esposizione annuale e l'esposizione giornaliera all'amianto del _____, ma ha anche



puntualmente evidenziato tutte le omissioni sotto il profilo cautelare ascrivibili alla datrice di lavoro.

Al riguardo giova evidenziare che la normativa di riferimento (sino al 1983) è costituita dal DPR547/1955 e dal DPR 303/1956.

Trattasi di normativa non contenente una disciplina specifica in tema di amianto, ma comunque relativa anche a rischi di inalazioni pericolose.

In particolare il DPR 27 aprile 1955, n. 547, recante *“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”*, nel TITOLO VIII rubricato *“Materie e prodotti pericolosi o nocivi”*, contiene le seguenti *“Disposizioni di carattere generale”* (Capo I): *“Art. 351 - Campo di applicazione. Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.; Art. 353 - Isolamento delle operazioni. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.; Art. 354 - Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici. Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio, deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni”*.

In tema, poi di *“Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti”* (Capo IV), ulteriormente prevede: *“Art. 369 - Maschere ed apparecchi respiratori. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle*



materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.; Art. 370 - Isolamento locali. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio”.

In materia di “Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza” (Titolo X): “Art. 377 - Mezzi personali di protezione. Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.; Art. 387 - Maschere respiratorie. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”

Nel DPR 303/56, recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”, senza la fissazione di valori limite quantitativi, si danno ulteriori indicazioni generali: in particolare, l’art.20 (rubricato “Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) prevede che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e possibile, lo sviluppo e la diffusione. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un’attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o



liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.”

E, inoltre, l'art.4 (rubricato “*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei Preposti*”) stabilisce, in maniera chiara, che “*I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.*”

Ebbene, trattasi di normativa (vigente sino al 1983), la cui violazione è emersa dall'istruttoria svolta, così come puntualmente evidenziato dal CTU.

Per completezza è bene evidenziare che dopo il 1983 la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, che costituisce il primo provvedimento specifico in materia di amianto, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 277/91 di “*Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE*”.

Richiamando solo in sintesi le disposizioni di tale normativa, in quanto il CTU, per il periodo successivo al 1983 non ha segnalato rilevanti violazioni della normativa di riferimento, deve evidenziarsi che con tale direttiva sono state introdotte delle soglie limite di concentrazione di polveri, oltre le quali scattano precisi obblighi per il datore di lavoro.

In particolare, l'art. 8 della direttiva stabilisce i seguenti valori limite:

a) concentrazione fibre di amianto diverse dalla crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro: 1,00 fibre per cm³ (equivalente a 1000 ff/l; equivalenza necessaria avuto riguardo all'unità di misura utilizzata dal CTU) misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;



b) concentrazione di fibre di crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,50 fibre per cm³ (equivalente a 500 ff/l), misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
c) concentrazione di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di amianto: il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio.

A fronte del superamento di tali livelli soglia, la Direttiva impone l'obbligo di fornire ai lavoratori equipaggiamento protettivo per le vie respiratorie (art. 10) e di affiggere cartelli di segnalazione (art. 11).

Inoltre, è sufficiente che dalle valutazioni risulti che la concentrazione di fibre di amianto nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore, maggiore a 0,25 fibre per cm³ (equivalente a 250 ff/l), per l'attuazione di disposizioni specifiche da parte del datore di lavoro, quali la notifica alle autorità responsabili (art. 4), l'effettuazione di misurazioni periodiche e di campionamenti (art. 7), la delimitazione delle aree interessate e l'accesso alle stesse solo con indumenti da lavoro protettivi (art. 13), la pubblicità delle misurazioni (art. 14), le visite mediche periodiche (art. 15), la tenuta di un registro sulla durata delle attività che comportino esposizione (art. 16).

Per completezza è bene evidenziare che, al fine della configurabilità dei suddetti obblighi cautelari in capo al datore di lavoro, ciò che rileva è la concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro (o meglio la media ponderata di detta concentrazione per ciascun turno di lavoro) e non già la concreta effettiva esposizione del singolo lavoratore (che può dipendere in concreto dalle specifiche occasioni di esposizione, variabili in ragione del numero di interventi, dei turni effettuati, delle eventuali assenze).

In altre parole, gli obblighi del datore di lavoro di rispettare tutte le misure sopra richiamate (il cui rispetto rileva ai fini della configurabilità dei necessari profili di colpa) prescindono dalla concreta esposizione del singolo lavoratore alle fibre di amianto (che



01/07/1970 al 31/08/1970 presso la "FIAT Grandi Motori di Napoli" come "Agg. Mecc." per 5 settimane (secondo l'estratto contributivo INPS) e dal 28/07/1970 al 18/08/1970 (secondo il libretto di lavoro); quelle relative al periodo di lavoro dipendente svolto dal 01/10/1971 al 30/09/1972 presso la "Ing. Marino Officine Navali S.r.l." di Napoli per 52 settimane (secondo l'estratto contributivo INPS) e dal 20/10/1971 al 21/09/1972 (per secondo il libretto di lavoro), come operaio meccanico secondo il Dott Mario Lambiase".

"Sul punto" ha evidenziato che "è pacifico che l'amianto venne ampiamente utilizzato nella cantieristica navale prima del banning del minerale, iniziato nella prima metà degli anni '90. In particolare, emerge che lo sviluppo (più esattamente l'induzione) del mesotelioma è stato condizionato sia dalle esposizioni verificatesi per circa 3 anni durante il periodo settembre 1967 - settembre 1972 (2 anni in Marina Militare come fuochista, alcune settimane presso la "FIAT Grandi Motori di Napoli" come "Agg. Mecc.", circa 1 anno presso la "Ing. Marino Officine Navali S.r.l." di Napoli), sia dalle esposizioni verificatesi nei successivi 10 anni e 3 mesi trascorsi come dipendente Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., con maggiore esposizione tra il 02/10/1972 e il 30/06/1976, cioè per 3 anni e 9 mesi come pompista centrale termoelettrica e minore esposizione dal 01/07/1976 al 31/12/1982, cioè per 6 anni e 6 mesi, come conduttore caldaia per la medesima società".

Il CTU, per suffragare tale conclusione, ha aggiunto che "L'ipotesi per la quale il primo periodo espositivo di poco più di 3 anni (nel più ampio periodo settembre 1967 - settembre 1972) abbia svolto un ruolo causalmente rilevante è sostenuta dal peso maggiore delle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni (v. i Quaderni del Ministero della Salute) e, soprattutto, dai dati del VI e del VII Rapporto Re.Na.M. che indicano una latenza mediana di 48 anni con una deviazione standard di 11,4 anni secondo una distribuzione gaussiana. Il che ricondurrebbe l'esposizione statisticamente significativa a un periodo dal 1955 al 1976, con progressivo "ripido" incremento gaussiano fino al 1966 (48 anni prima della manifestazione clinica risalente a settembre



2014, come da risposta della TC del 08/09/2014, indicativa di versamento pleurico) e successivo parallelo declino fino al 1977.

Il ruolo del secondo periodo di 10 anni e 3 mesi (ottobre 1972 - dicembre 1982) è da parte sua sorretto da una durata poco più che tripla rispetto al periodo precedente, poiché se è vero che il parametro principale è il tempo trascorso dalla prima esposizione, è altrettanto vero che il rischio di sviluppo di un mesotelioma è anche proporzionale all'ammontare dell'esposizione, che pende per il periodo di servizio svolto dal 1972 al 1982, pur con la precisazione che l'esposizione più rilevante vi fu in particolare dal 02/10/1972 al 30/06/1976. Rileva anche l'osservazione del Ministero della Salute, secondo la quale il rischio per questo tipo di tumore è massimo intorno ai 40 anni dopo la prima esposizione, che fa ritenere più importanti le esposizioni verificatesi negli anni prossimi al 1974. Al tempo stesso non vanno trascurati gli ultimi studi riportati dall'AIOM, i quali suggeriscono che la maggior efficacia causale dei primi periodi di esposizione decresce dopo 40-45 anni".

Sintetizzando, quindi, il relativo processo logico-valutativo, deve prendersi atto che il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:

"l'esposizione all'amianto realizzatasi fino a settembre 1972 e quella rilevata nel periodo di servizio da ottobre 1972 a dicembre 1982 hanno entrambe condizionato, in termini concausali, lo sviluppo del mesotelioma esordito clinicamente a settembre 2014 e diagnosticato in via definitiva a dicembre 2014, con esame istologico del 02/12/2014; ai fini della concretizzazione del rischio non vi sono elementi per ritenere univocamente prevalente il ruolo causale dell'esposizione verificatesi prima dell'ottobre 1972 rispetto a quello caratterizzante il servizio svolto alle dipendenze della Società attualmente convenuta"; sicché, come meglio chiarito in sede di risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, "allo stato dei fatti e delle conoscenze, è in concreto irrisolvibile la questione relativa alla esatta percentualizzazione della specifica forza causale ovvero della predominanza dell'una o dell'altra esposizione, a ognuna delle quali, poiché non



univocamente e chiaramente prevalente rispetto all'altra, non può quindi che attribuirsi un pari ruolo causale”.

Il CTU medico-legale, procedendo poi alla valutazione del danno, ricostruita tutta la storia clinica del dalla diagnosi della patologia, sino al decesso, passando per tutti i ricoveri e i trattamenti chemioterapici ai cui il predetto è stato sottoposto, ha così relazionato: *“secondo le indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni anche a parità di lesione il danno biologico temporaneo “è ampiamente variabile e spesso caratterizzato dalle più gravi alterazioni fisiopatologiche e dalle più intense sofferenze, sino a poter raggiungere elevate espressioni, seppure a carattere transitorio, del danno biologico, solitamente di entità ben più rilevante, sotto il profilo della compromissione clinico-funzionale e della correlata soggettività psico-fisica, rispetto agli esiti raggiunti a stabilizzazione avvenuta. [...] I criteri di valutazione devono basarsi sull'entità e sulla durata della malattia e più ancora, prescindendo da schematismi indifferenziati, sul pregiudizio specificamente derivato al singolo individuo sullo svolgimento degli atti ordinari della sua esistenza, non trascurando componenti collaterali, quali preoccupazioni e/o la depressione reattiva innescate dalla malattia e/o dalle relative cure mediche e/o chirurgiche, dai disagi dovuti alle degenze e alle protratte condizioni di immobilizzazione, nonché dal timore di postumi, capaci di impedire o di ostacolare la realizzazione delle prospettive future cui il danneggiato aspirava. [...] Orientativamente la ‘temporanea assoluta’ dovrà essere riconosciuta per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri, in caso di immobilizzazioni di importanti distretti corporei che limitino sensibilmente la capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano e nei casi di malattie coinvolgenti l'intero organismo, con necessità di terapie che possano alterare notevolmente la cenestesi, non perdendo di vista i più rari casi nei quali una malattia apparentemente circoscritta può incidere comunque profondamente proprio sullo svolgimento delle attività abituali”.*

Sulla base di tali premesse teoriche, ha ritenuto che (v. conclusioni corrette all'esito delle osservazioni critiche del CT di parte resistente): *“da settembre 2014 a settembre*



2016 (compreso) risulta realizzato un periodo di incapacità temporanea al 75%, per un totale di 742 giorni al netto dei ricoveri del 2014, computati al 100%; da ottobre 2016 fino al 21/12/2016, data del decesso, risultano realizzati 82 giorni di incapacità temporanea al 100%, ai quali si devono aggiungere ulteriori 13+6 giorni di ricovero nel 2014, per un totale di 101 giorni”.

In merito poi alla lamentata infermità della Sig.ra _____ coniuge di _____

ha chiarito che, *“sulla base della documentazione sanitaria acquisita in corso di accertamenti non risulta che la Sig.ra _____ sia stata riscontrata affetta da un carcinoma mammario, ma da una lesione vascolare di tipo angiomaso a carico della mammella di sinistra, con aree di flogosi cronica e di iperplasia duttale, patologia non rapportabile causalmente alle vicende per cui è causa”.*

La valutazione degli esiti della ctu medico-legale.

Il rapporto di concausalità.

Ai sensi dell’art. 2055 c.c. *“1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.*

Se dunque il danno, come nel caso di specie, è concausato dalla condotta di più soggetti, questi ne rispondono per intero ed in solido con gli altri, salvo ovviamente il regresso nei confronti dei coobbligati. Tale responsabilità dei coautori del danno finale sussiste ed è solidale sia quando essi abbiano agito con condotte concorrenti, sia quando il danno finale sia il frutto di condotte, come nel caso di specie, tra loro indipendenti.

Né ricorre nel caso di specie un’ipotesi di concause di menomazione ovvero di preesistenza di una malattia, che senza concausare la lesione finale, ne abbia comunque aggravato gli effetti. La patologia tumorale non era infatti già stata contratta dal _____ prima dell’assunzione da parte della resistente, essendo insorta a lunga distanza di tempo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro con quest’ultima (ed essendo



stata concausata tanto dall'esposizione pregressa all'amianto, quanto da quella subita in costanza di rapporto); sicché non si pone alcuna questione di limitazione dei danni imputabili eziologicamente alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 1223 c.c..

La quantificazione dei danni.

I danni spettanti iure hereditario.

I danni non patrimoniali.

Passando alla quantificazione del danno, si rileva che i ricorrenti, in qualità di eredi, hanno chiesto il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal de cuius.

Prendendo le mosse dal danno non patrimoniale, esso si identifica anzitutto nella lesione dell'integrità psico-fisica del dante causa verificatasi nell'intervallo di tempo compreso tra l'insorgenza della malattia, il cui esordio clinico risale all'ottobre 2014, ed il decesso, verificatosi il 21.12.2016.

Infatti, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte causata dallo stesso è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (v.; Cass., 26.9.1997 n. 9470; Cass., 10.2.1999 n. 1131; Cass., 3.1.2002, n. 24; Cass., 14.3.2002, n.3728).

Non possono, tuttavia, essere ritenuti corretti i parametri di liquidazione invocati dai ricorrenti.

Ritiene, invero, il giudicante di dover integralmente condividere i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine ai criteri da adottare per la liquidazione del cd. danno biologico terminale, ossia del danno alla salute temporaneo sofferto dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso che trovi in tale evento la sua causa.

Hanno affermato i Giudici di legittimità:



“Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegue la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.

Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.

Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquisito il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al



risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.

Ovviamente, ... la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.

Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cosiddetto 'puro', sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cosiddetta 'personalizzazione' degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto.

La peculiarità del 'danno biologico terminale' è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.

Qui non si vuole far rientrare - per così dire - dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico). L'evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, per tutte le ragioni suddette, mentre rilevano esclusivamente due fattori: l'entità della perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata di detta perdita.

Mentre il fattore tempo è circoscritto necessariamente al periodo tra l'evento lesivo e la morte successiva conseguente, per cui se esso è pari o prossimo allo zero, finisce per azzerare il risultato finale risarcitorio, il fattore della lesione del bene salute va valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità, avendo essa avuto come esito la morte.

È lapalissiano che la morte (id est: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto



lapalissiano che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede.

In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel caso dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero una stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto sotto il profilo dell'entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore alla misura del 100%. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita (omissis.....).

In effetti il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, da una parte comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria 'personalizzazione' di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto (e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte), e dall'altra finisce per porsi in contrasto logico-argomentativo, con quanto ormai pacificamente ammesso in sede di liquidazione di danno morale (omissis...).

Entrambi i giudici hanno ritenuto che il danno biologico fosse relativo ad un'inabilità temporanea assoluta e che quindi avesse un'entità del 100%, ma il secondo giudice ne ha colto correttamente anche l'intensità, non potendo considerarsi eguali il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, in un soggetto che all'esito recuperi completamente o parzialmente ovvero si stabilizzi, rispetto a quello sofferto da un soggetto che, per effetto delle stesse lesioni che hanno causato il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, deceda.

Così operando il giudice di appello non ha creato una nuova categoria di danno alla persona, posta 'a cavallo' tra il danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma sempre rimanendo in quest'ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo



di tempo in cui il soggetto lesa è rimasto in vita, ha provveduto alla 'personalizzazione' dei valori monetari espressi dalle 'tabelle' per l'inabilità assoluta (lire 63.000 giornalieri), aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte" (v. Cass., 16.5.2003 n. 7632; v., in senso conforme, Cass., 28.4.2006, n. 9959; Cass., 28.8.2007, n. 18163).

Applicando i principi anzidetti al caso di specie, il CTU nominato, rispondendo al quesito posto, ha quantificato come segue l'inabilità temporanea subita dal de cuius: *"da settembre 2014 a settembre 2016 (compreso) risulta realizzato un periodo di incapacità temporanea al 75%, per un totale di 742 giorni al netto dei ricoveri del 2014, computati al 100%; da ottobre 2016 fino al 21/12/2016, data del decesso, risultano realizzati 82 giorni di incapacità temporanea al 100%, ai quali si devono aggiungere ulteriori 13+6 giorni di ricovero nel 2014, per un totale di 101 giorni"*.

Ai fini della concreta liquidazione del danno, ben può essere adottato, quale iniziale parametro di riferimento, il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Roma nell'anno 2023 per ogni giorno di inabilità temporanea, pari ad € 128,07 per l'inabilità temporanea assoluta. Tale valore deve, tuttavia, essere adeguato in ragione della peculiarità della patologia, causa della lesione alla salute del de cuius, connotata: da prognosi, sin dal suo esordio clinico, quasi certamente infausta, con conseguente presumibile impatto psicologico fortemente negativo; dalla necessità di ripetuti cicli di chemioterapia, notoriamente impicanti rilevanti e negativi effetti collaterali per la qualità della vita; dalla necessità di ricoveri.

Si ritiene equo - tenuto conto della sofferenza psichica connessa al progredire della malattia, nonostante i ripetuti cicli di chemioterapia, rendendo così pressoché certa la prognosi infausta e, quindi, del progressivo intensificarsi delle sofferenze psichiche e delle limitazioni allo svolgimento delle attività quotidiane e relazionali - di adeguare i valori anzidetti quadruplicandoli per il periodo per il quale il CTU medico-legale ha



ritenuto sussistente una inabilità pari al 75% (pari a 742 giorni), essendo conservata in misura minimale la capacità di svolgere le necessità primarie e gli ordinari atti del vivere comune; quintuplicandoli per il periodo successivo, nel quale per il quale il CTU ha stimato pari al 100% il grado di inabilità temporanea (pari a 101 giorni).

Applicando tali criteri, si perviene ad una somma complessiva di € 444.787,11 (per 742 giorni ITP al 75% = $128,07 \times 4 \times 742 = € 380.111,76$; per 101 giorni ITA al 100% = $128,07 \times 5 \times 101 = € 64.675,35$ per un totale di € 444.787,11).

Il danno così liquidato non può essere diminuito delle somme erogate a titolo di danno biologico dall'INAIL in favore del de cuius, trattandosi di somme volte ad indennizzare i soli postumi permanenti, estranei, per contro, alla liquidazione dell'invalidità temporanea oggetto di risarcimento in questa sede (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, n.17655, che ha affermato che la decurtazione *“non può operare in ogni caso per le voci di danno c.d. complementare ossia estranee in apicibus a quelle assicurate (come il danno morale o il danno biologico temporaneo) le quali non subiscono infatti alcun condizionamento dall'esistenza dell'esonero datoriale o del sistema assicurativo INAIL, nè nel quantum nè nell'an rispetto alle normali regole applicabili nelle liquidazioni dei danni civilistici”*; cfr. anche la già citata Cass. n.12041 del 19/06/2020 e Tribunale Milano sez. lav., 24/02/2021, n.245, che ha ritenuto che *“quando la morte è causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'inabilità temporanea, in quanto per definizione in questo caso non è concepibile un danno da invalidità permanente (i postumi invalidanti, sostanzialmente, si consolidano con la morte). Poiché nel caso concreto la patologia (mesotelioma pleurico) da cui era affetto Ma. Gi. è esitata nel decesso, risulta configurabile unicamente un danno biologico da invalidità temporanea. Tale voce di danno, non coperta da assicurazione obbligatoria, è integralmente e direttamente risarcibile dal datore di lavoro: la relativa azione risarcitoria non è quindi un'azione per danno “differenziale”, ma un'ordinaria azione di responsabilità”*).



Infine, pure irrilevanti, ai fini della determinazione del danno, sono le somme erogate a carico del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241 e ss., l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, le quali, secondo l'autorevole insegnamento della S.C. di Cassazione *“non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'Inail o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto che le prestazioni dispensate dal Fondo non potevano escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti e che non si poteva quindi opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime)”* (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2012, n. 17092, nonché Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24217 del 13/10/2017).

In definitiva, quindi, il danno biologico subito dal de cuius a titolo di invalidità temporanea va liquidato in complessivi € 444.787,11.

Tale somma, da ripartirsi tra i coeredi, in ragione delle rispettive quote ereditarie, è destinata a risarcire l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius, essendo stata la relativa liquidazione eseguita tenendo conto, da un lato, del carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo della componente del danno morale, dall'altro delle necessità di un integrale risarcimento di tale danno, tenendo conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel caso di specie, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass., Sez. un., 11.11.2008, n. 26972; Cass., 9.12.2010, n. 24864; Cass., 16.5.2013, n. 11950; Cass., 23.9.2013, n. 21716).

Trattandosi di importo liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma 2023 (che sostituiscono le precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione



annuo del periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022), sullo stesso spettano gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

I danni patrimoniali.

I ricorrenti assumono che per essere deceduto all'età di 70 anni, allorché percepiva il trattamento pensionistico dall'INPS, abbia subito un danno, da lucro cessante, costituito dalla perdita del suddetto trattamento pensionistico, per un periodo che, tenuto conto delle aspettative di vita, viene quantificato in almeno 15 anni. Rispetto a tali redditi futuri non percepiti da proprio dante causa in conseguenza del decesso, essi dunque fanno valere una pretesa iure hereditario, ulteriore quindi rispetto a quella fatta valere iure proprio per perdita del relativo diritto al sostentamento.

Trattasi però di pretesa che non ha alcun fondamento giuridico.

Ed infatti il danno patrimoniale trasmissibile agli eredi, iure hereditario, po' essere solo quello che il de cuius ha subito prima dell'evento morte (nelle specie neppure invocato, difettando ogni riferimento alla perdita di occasioni di reddito durante il periodo della malattia e dunque ad ipotesi di lucro cessante, ovvero a spese sostenute e dunque ad ipotesi di danno emergente), mentre è impossibile la configurabilità di alcun danno e la maturazione di alcun diritto al relativo risarcimento successivamente alla fine della vita, in assenza di un soggetto giuridico che possa validamente maturare detto diritto.

I danni subiti iure proprio.

I danni alla salute.

Come detto il CTU medico-legale ha chiarito che, *“sulla base della documentazione sanitaria acquisita in corso di accertamenti non risulta che la Sig.ra sia stata riscontrata affetta da un carcinoma mammario, [essendo piuttosto affetta] da una lesione vascolare di tipo angiomaso a carico della mammella di sinistra, con aree di flogosi cronica e di iperplasia duttale, patologia non rapportabile causalmente alle vicende per cui è causa”*.

Nessun danno biologico risulta quindi aver subito la vedova del Né i figli hanno dedotto alcun pregiudizio di tale natura, essendosi limitati a prospettare un mero



rischio legato al precedente rapporto di coabitazione con il padre e alla contaminazione degli abiti da questo indossati sul luogo di lavoro e portati a casa per il lavaggio.

I danni da lesione del vincolo parentale ed affettivo.

I ricorrenti sono rispettivamente coniuge e figli del deceduto . La coniuge e la figlia erano conviventi con il de cuius al momento del decesso.

Ad essi, in quanto tutti stretti congiunti, spetta il danno da perdita della relazione parentale nel suo aspetto non patrimoniale.

Al riguardo, la S.C. ha così statuito:

“Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.

Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).

Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.

Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto parentale faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale



all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).

Naturalmente, trattandosi di praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018)” (Cass. civ., sez. III, n. 25541 del 30 agosto 2022).

Ciò posto, la convenuta non ha dedotto né provato alcunché di idoneo a superare detta presunzione semplice.

Con la ulteriore precisazione che detta presunzione opera anche nel presente caso ove due dei figli ricorrenti, ... non erano conviventi con il

... al momento del decesso (Cass. civ., sez. lav., n. 29784 del 19 novembre 2018).

Premesso che il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, è già ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale, sicché è inammissibile, costituendo indebita duplicazione, la congiunta applicazione degli stessi pur in conseguenza di un fatto illecito costituente reato (Cass. civ. SS.UU. n. 26972 dell'11 novembre 2008), piuttosto era onere dei ricorrenti provare eventuali profili di sconvolgimento dinamico relazionale o del proprio vissuto interiore del tutto straordinari, in quanto tali idonei a giustificare profili risarcitori personalizzati o la configurabilità, addirittura, di un autonomo e distinto danno biologico (*ex plurimis* Cass. civ., sez. III, ord. n. 23469 del 28 settembre 2018).

Invero i suddetti ricorrenti hanno chiesto a tal fine l'ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica medico legale; ma hanno dedotto circostanze del tutto generiche, inidonee a comprovare conseguenze dannose assolutamente anomale, eccezionali e peculiari, con conseguente rigetto sia della prova testimoniale, sia della ctu che sulla base di tali presupposti sarebbe stata meramente esplorativa.

In conclusione, i ricorrenti hanno dedotto circostanze che non fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo *l'id quod plerumque accidit* in caso di perdita di



relazione parentale, entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, né, ancor più, è configurabile un autonomo danno biologico.

I danni patrimoniali.

Quanto ai danni patrimoniali, a titolo di lucro cessante, rileva la perdita di utilità di cui i prossimi congiunti beneficiavano, ossia delle elargizioni che, se fosse rimasto in vita, il defunto avrebbe presumibilmente continuato a destinare agli stessi.

Al riguardo, per quanto riguarda i figli, tutti maggiorenni da tempo, che si sono limitati a dedurre la ricezione costante di “piccoli aiuti economici” da parte del padre, in mancanza della prova documentale di dette erogazioni da parte della vittima, non vi è prova adeguata che questi ultimi avrebbero presumibilmente continuato a fruirne in futuro.

Per quanto riguarda la coniuge superstite, se è vero che la vittima costituiva l'unico percettore di reddito (costituito dalla pensione), deve prendersi atto però del fatto che la predetta sia attualmente percettrice di pensione di reversibilità, che notoriamente è pari (in presenza del solo coniuge) al 60% del trattamento pensionistico spettante all'assicurato. Considerato quindi che una quota della pensione percepita dal era destinata al proprio sostentamento ed ai propri bisogni, deve escludersi che la vedova abbia subito un danno patrimoniale in conseguenza della perdita dell'apporto fornitole dal coniuge al proprio sostentamento ed ai propri bisogni di vita.

A ciò deve aggiungersi poi che la vedova del è precettrice di rendita INAIL, il cui importo è pari a circa il 65% della retribuzione del defunto e che ha appunto lo scopo di sollevare i familiari della vittima dalla stato di bisogno in cui la legge presume che si siano venuti a trovare dopo la morte del lavoratore e che quindi ha la finalità di indennizzare il danno patrimoniale. Ne consegue che ove fosse stato configurabile un danno patrimoniale da morte del congiunto il valore capitalizzato di detta rendita sarebbe dovuto essere detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile. Tale considerazione rende ancor più evidente la mancata configurabilità di alcun danno patrimoniale.



La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale. RG n. 29447/2021

Quanto al criterio equitativo da utilizzarsi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di relazione parentale, la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: *“al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”* (Cass. civ., sez. III, n. 10579 del 21 aprile 2021).

Ebbene, ben può farsi riferimento ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, che prevedono appunto un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare.

Si ritiene dunque di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la



possibilità di applicare una riduzione (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.

Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.356,15.

Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 70 al momento del decesso) e di quelle dei congiunti (

.....), al momento dell'evento. Devesi altresì tener conto della circostanza che solo la figlia più piccola,, e la coniuge,

....., risultavano conviventi con la vittima. Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare:

- in favore di (considerati punti 20 per il grado di parentela, punti 2 in base all'età del coniuge, punti 2 in base all'età della vittima, punti 4 per la convivenza tra il coniuge e la vittima, per un totale di 28 punti riconosciuti): euro 317.972,20;

- in favore di (considerati punti 18 per il grado di parentela, punti 4 in base all'età del figlio, punti 2 in base all'età della vittima, punti 4 per la convivenza tra il figlio e la vittima, per un totale di 28 punti riconosciuti): euro 317.972,20;

- in favore di (considerati punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 in base all'età del figlio, punti 2 in base all'età della vittima, per un totale di 23,5 punti riconosciuti): euro 266.869,53;

- in favore di (considerati punti 18 per il grado di parentela, punti 3 in base all'età del figlio, punti 2 in base all'età della vittima, per un totale di punti 23 riconosciuti): 261,191,45.

Oltre alla rivalutazione, i ricorrenti hanno chiesto anche gli interessi compensativi.



Invero, *“l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti”* (Cass. civ., sez. III, n. 22607 dell’8 novembre 2016). *“Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”* (Cass. civ., sez. III, ord. n. 18564 del 13 luglio 2018). *“Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il*



limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo" (Cass. civ., sez. Lav., n. 1111 del 20 gennaio 2020).

Nella specie, i ricorrenti non hanno assolto gli oneri di allegazione e prova a loro carico; pertanto a tale titolo nulla è dovuto.

Sulle predette somme decorrono gli interessi legali *ex art.* 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo.

Le spese di lite.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. (parametri minimi, considerato il carattere dispersivo e ridondante dell'atto introduttivo, non predisposto nei rispetto dei criteri di sinteticità e chiarezza), tenuto conto dello scaglione di valore della causa in base al decisum, da 1.000.001 a 2.000.000, delle fasi del giudizio (con istruttoria) - seguono la soccombenza. In applicazione del medesimo criterio, le spese delle due ctu, liquidate come da separati decreti vanno poste a carico della resistente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accogliendo per quanto di ragione il ricorso, condanna la Kuwait Raffinazione e Chimica SpA a pagare in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi di
ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, la complessiva somma di euro 444.787,11, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa liquidato al 31.12.2022, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
2. condanna altresì la resistente a pagare a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del vincolo parentale in favore di la somma di euro 317.972,20, in favore di 'a somma di euro 317.972,20, in favore di



.. somma di euro 266.869,53 ed in favore di la
somma di euro 261,191,45, oltre rivalutazione dalla maturazione del credito ed
interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;

3. condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 18.977,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
4. pone definitivamente a carico della resistente le spese delle due ctu, liquidate come da separati decreti.

Roma, 10.9.2024.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano



